

Sicherheitsfonds BVG

Geschäftsstelle
Postfach 1023
3000 Bern 14
Tel. +41 31 380 79 71
Fax +41 31 380 79 76

Fonds de garantie LPP

Organe de direction
Case postale 1023
3000 Berne 14
Tél. +41 31 380 79 71
Fax +41 31 380 79 76

Fondo di garanzia LPP

Ufficio di direzione
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. +41 31 380 79 71
Fax +41 31 380 79 76

Pagamento in contanti di averi della previdenza professionale in caso di partenza definitiva dalla Svizzera a partire dal 1° giugno 2007

Nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra gli Stati dell'Unione Europea e la Svizzera, quest'ultima ha ripreso il diritto UE. Il settore obbligatorio della previdenza professionale è stato in questo contesto definito quale parte delle assicurazioni sociali svizzere. La conseguenza più importante del diritto UE sulla previdenza professionale riguarda il trasferimento delle prestazioni di libero passaggio in caso di partenza definitiva dalla Svizzera verso uno degli Stati dell'UE o dell'AELS.

A partire dal 1° giugno 2007 non è più possibile, in caso di partenza definitiva dalla Svizzera, il pagamento in contanti della parte obbligatoria di una prestazione di libero passaggio nella misura in cui la persona interessata continui ad essere soggetta all'obbligo assicurativo in un altro Stato dell'UE (o dell'AELS). L'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti si valuta in base al diritto del rispettivo Stato.

1. Fatti interessati

Nel caso in cui una persona lascia definitivamente la Svizzera prima del 1° giugno 2007, l'intera prestazione di libero passaggio può essere pagata in conformità a quanto previsto dalla vecchia regolamentazione concernente il pagamento in contanti. Determinante per l'applicazione della nuova regolamentazione è il momento della partenza definitiva dalla Svizzera.

2. Persone interessate

Sono interessate tutte le persone che lasciano definitivamente la Svizzera per trasferirsi in uno Stato dell'UE o dell'AELS; fino a nuovo avviso sono escluse la Bulgaria e la Romania (v. cifra 8 qui di seguito). Non è rilevante la nazionalità della persona.

3. Prestazioni interessate

Queste disposizioni toccano quella parte della prestazione di libero passaggio che deriva dalla previdenza professionale obbligatoria.

Non è invece interessata da queste disposizioni la parte di una prestazione di libero passaggio che eccede le prestazioni minime previste dalla legge (parte extra-obbligatoria). Non sono interessate da queste disposizioni le prestazioni di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, rispettivamente al raggiungimento dell'età per un pensionamento anticipato (nella misura in cui questa possibilità sia prevista dal regolamento), come pure le prestazioni d'invalidità e le prestazioni in caso di decesso.

Il prelievo anticipato a favore della proprietà d'abitazioni ad uso proprio, una particolarità del diritto previdenziale svizzero, continua ad essere possibile anche nell'ambito del regime obbligatorio della previdenza professionale ed anche se l'abitazione si trova nel nuovo Stato di domicilio facente parte dell'UE o dell'AELS.

Possono continuare ad essere pagate in contanti anche prestazioni di libero passaggio con importi esigui, non superiori all'importo annuo dei contributi versati dal dipendente.

Non sono toccate inoltre da questa regolamentazione le prestazioni della previdenza individuale vincolata (pilastrato 3a).

4. Obbligo di verifica da parte degli istituti di previdenza professionale

Se una persona assicurata nella previdenza professionale lascia definitivamente la Svizzera dopo il 31 maggio 2007 per stabilirsi e chiede il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio, il competente istituto di previdenza deve verificare, oltre agli altri requisiti per un pagamento in contanti (uscita definitiva dalla Svizzera, consenso scritto del

coniuge, etc.), se la persona assicurata si stabilisce in uno Stato dell'UE o dell'AELS e, se questo è il caso, se continua ad essere obbligatoriamente assicurata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (riguarda la previdenza statale). La conferma da parte delle competenti autorità estere circa l'assoggettamento o il non assoggettamento è vincolante per l'istituto di previdenza.

5. Accertamento dell'obbligo di assicurazione sociale

Spetta alla persona assicurata provare che sussistono i requisiti per un pagamento in contanti. Per l'accertamento dell'assoggettamento all'assicurazione sociale in uno Stato dell'UE o dell'AELS, questa persona può rivolgersi al Fondo di garanzia LPP (Fondo di garanzia LPP, Ufficio di direzione, Casella postale 1023, 3000 Berna 14).

Il Fondo di garanzia LPP ha concluso con le autorità delle assicurazioni sociali di diversi Stati dell'UE degli accordi di collaborazione per l'accertamento dell'obbligo di assicurazione sociale nel rispettivo Stato. Se una persona lascia definitivamente la Svizzera può ritirare presso il Fondo di garanzia LPP un formulario di richiesta per l'accertamento dell'assoggettamento all'assicurazione sociale. Questo formulario va compilato integralmente e restituito al Fondo di garanzia LPP. I dati personali rilevati vengono successivamente trasmessi alla competente autorità per l'assicurazione sociale, che verifica, riferendosi a un giorno di riferimento (90 giorni dopo la partenza definitiva dalla Svizzera), se la persona in questione è soggetta all'assicurazione sociale obbligatoria. Contemporaneamente, il Fondo di garanzia LPP verifica se per la persona che ha presentato la richiesta sono stati annunciati all'Ufficio Centrale del 2° pilastro altri averi della previdenza professionale. L'autorità estera per le assicurazioni sociali trasmette il risultato della sua verifica al Fondo di garanzia LPP, che a sua volta provvederà ad informare sia la persona che ha presentato la richiesta sia l'istituto di previdenza.

Se la persona non è soggetta all'assicurazione sociale obbligatoria, l'istituto di previdenza può pagare in contanti l'intero avere della previdenza professionale. In questo contesto vanno rispettate le direttive amministrative del rispettivo istituto di previdenza.

Se la persona si trasferisce definitivamente in un Paese con cui finora non è stato possibile concludere alcun accordo di collaborazione, può ritirare presso il Fondo di garanzia LPP un formulario generale per l'accertamento dell'obbligo di assicurazione sociale in uno Stato dell'UE o dell'AELS. Anche questo formulario integralmente compilato viene trasferito dal Fondo di garanzia LPP alla competente autorità estera, che ad accertamento avvenuto conferma se la persona è o meno assoggettata all'assicurazione statale obbligatoria per la pensione.

6. Pagamento in contanti non possibile

Se la persona continua ad essere soggetta all'assicurazione sociale obbligatoria in uno Stato dell'UE o dell'AELS, la parte obbligatoria della sua prestazione di libero passaggio rimane bloccata in Svizzera. La persona assicurata ha la possibilità di aprire un conto di libero passaggio presso una banca o di costituire una polizza di libero passaggio presso una compagnia d'assicurazioni. Se non comunica all'istituto di previdenza dove desidera che questi fondi vengano trasferiti, l'averè verrà trasferito alla Fondazione Istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero passaggio. Di regola l'averè può essere ritirato in contanti come prestazione di vecchiaia al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (donne 59, uomini 60).

È escluso un trasferimento dell'averè di libero passaggio ad un istituto di previdenza in uno Stato dell'UE o dell'AELS (ad eccezione del Principato del Liechtenstein, v. cifra 7 qui di seguito).

7. Partenza definitiva per il Principato del Liechtenstein

In virtù di un accordo aggiuntivo che la Svizzera ha stipulato con il Principato del Liechtenstein, un pagamento in contanti in caso di trasferimento definitivo nel Liechtenstein è escluso. Se la persona inizia, una volta nel Liechtenstein, un'attività lucrativa, la prestazione di libero passaggio viene versata al nuovo istituto di previdenza competente nel Liechtenstein. Per quanto riguarda il trasferimento di prestazioni di libero passaggio, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono uno spazio economico.

8. Paesi dell'UE e dell'AELS

Paesi dell'UE: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (Bulgaria e Romania sono entrate a far parte dell'UE l'1.1.2007 ma l'accordo di libera circolazione non è ancora stato esteso a questi Stati: per il momento quindi sono considerati Stati terzi).

Paesi dell'AELS: Islanda, Norvegia, Principato del Liechtenstein, Svizzera

9. Links e indirizzi

www.verbindungsstelle.ch

www.soziale-sicherheit-ch-eu.ch

www.sozialversicherungen.admin.ch

www.europa.eu.int (UE in generale)

www.europa.eu.int/comm/employment_social/missoc2001/index_de.htm

Fondo di garanzia LPP

Ufficio di direzione

Casella postale 1023

3000 Berna 14

Tel. +41 (0)31 380 79 71

Fax +41 (0)31 380 79 76

info@verbindungsstelle.ch

Esempi di possibili casi

Caso 1

Un cittadino spagnolo ha lasciato definitivamente la Svizzera a fine 2006 trasferendosi a Madrid. L'intera sua prestazione di libero passaggio maturata in Svizzera (parte obbligatoria e parte sovra-obbligatoria) può essere pagata in contanti perché la nuova regolamentazione non era ancora entrata in vigore e non era applicabile al momento della sua partenza definitiva.

Caso 2

Un cittadino portoghese lascia definitivamente la Svizzera a fine giugno 2007 e si trasferisce a Lisbona. La persona è soggetta in Portogallo all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. Della sua prestazione di libero passaggio maturata in Svizzera può essere pagata in contanti solo la parte sovra-obbligatoria. La parte obbligatoria deve essere trasferita su un conto di libero passaggio o collocata in una polizza di libero passaggio. Un pagamento in contanti è possibile solo se non vi è più alcun assoggettamento all'assicurazione statale obbligatoria o se è stata raggiunta l'età di pensionamento.

Caso 3

Un cittadino italiano lascia definitivamente la Svizzera a fine aprile 2007 e si trasferisce a Roma. Presenta la sua richiesta di pagamento in contanti all'istituto di previdenza il 15 agosto 2007. Poiché la partenza dalla Svizzera è avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione, l'intera prestazione di libero passaggio può essere pagata in contanti.

Caso 4

Uno svizzero lascia definitivamente la Svizzera a fine 2007 e si trasferisce a Parigi. La regolamentazione concernente il pagamento in contanti vale anche per i cittadini svizzeri. Fino a che sussiste un assoggettamento all'assicurazione statale in Francia, la prestazione di libero passaggio maturata può essere pagata in contanti solo per la parte sovra-obbligatoria. La parte obbligatoria deve essere trasferita su un conto di libero passaggio o collocata in una polizza di libero passaggio.

Caso 5

Un tedesco lascia definitivamente la Svizzera a fine agosto 2007 e si trasferisce a Monaco. Anche il suo nuovo datore di lavoro ha una Cassa pensione (previdenza professionale). La sua prestazione di libero passaggio maturata in Svizzera non può essere trasferita alla Cassa pensione in Germania. I fondi della parte obbligatoria vanno trasferiti su un conto di libero passaggio o collocati in una polizza di libero passaggio, mentre la parte sovra-obbligatoria può essere pagata in contanti.

Caso 6

Un cittadino austriaco lascia definitivamente la Svizzera a fine agosto 2007 e si trasferisce a Vaduz. Anche il suo nuovo datore di lavoro ha una Cassa pensione. La prestazione di libero passaggio dell'istituto di previdenza svizzero va trasferita alla Cassa pensione del nuovo datore di lavoro. Con il Principato del Liechtenstein esiste una convenzione riguardante il trasferimento dei fondi della previdenza professionale.

Caso 7

Una persona lascia la Svizzera nel settembre 2007 e si trasferisce in Norvegia, un Paese aderente all'AELS, per avviare un'attività in proprio. Questa persona non ha alcun diritto ad un pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio se in Norvegia continua ad essere soggetto ad un'assicurazione statale per la rendita pensionistica. Il criterio determinante non è perciò l'inizio di un'attività indipendente ma l'assoggettamento ad un'assicurazione per la rendita pensionistica dello Stato membro.

Caso 8

Una persona che ha stabilito la sua residenza in uno Stato dell'UE/AELS, desidererebbe poter utilizzare le prestazioni maturate nel contesto della promozione della proprietà d'abitazioni ad uso proprio. Questo continua ad essere possibile, perché la promozione della proprietà d'abitazioni ad uso proprio non è toccata dall'accordo sulla libera circolazione.

Caso 9

Un canadese lascia definitivamente la Svizzera a fine 2007 e si trasferisce a Roma. La persona è assoggettata in Italia all'assicurazione obbligatoria di vecchiaia, invalidità e superstiti. Della sua prestazione di libero passaggio maturata in Svizzera può essere pagata in contanti solo la parte sovra-obbligatoria. La parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio va trasferita su un conto di libero passaggio o collocata in una polizza di libero passaggio. Le nuove disposizioni sul pagamento in contanti delle prestazioni di libero passaggio sono valide indipendentemente dalla nazionalità della persona interessata.

Caso 10

Un francese lascia definitivamente la Svizzera a fine 2007 e si trasferisce a Montreal. La persona è assoggettata in Canada all'assicurazione obbligatoria di vecchiaia, invalidità e superstiti. Poiché la persona stabilisce la sua residenza in un cosiddetto Stato terzo, può esserle pagata in contanti l'intera prestazione di libero passaggio maturata in Svizzera. Le disposizioni sulla limitazione del pagamento in contanti sono applicabili solo in caso di trasferimento definitivo in un Paese dell'UE o dell'AELS.